

## MODULISTICA

D: Vorrei sapere se le dichiarazioni da allegare alla domanda (carichi pendenti etc) vanno firmate esclusivamente dal legale rappresentante oppure qualcuna di esse va firmata da tutti i soci.

Nel caso vadano firmate da tutti i soci chiedo come comportarsi se non avessero la firma digitale

R: Le dichiarazioni contenute nell'Allegato 2 di cui al D.D. n. 14508 del 17-09-2020 di approvazione del bando, che saranno compilabili on line, fanno parte della domanda di aiuto che verrà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

D: La perizia necessaria all'ottenimento del bonus del 10% “ verrà concesso il bonus del 10%, sono quelli elencati negli allegati A e B di cui al comma 9 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e s.m.i. (allegato F al presente bando). Rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti negli albi o da un ente di certificazione accreditato, deve essere in forma Giurata , ma non viene specificato se il giramento vada fatto di fronte al Giudice, all'ufficiale di stato civile al Notaio o semplicemente un giuramento ex articolo 483 c.p. rilasciato dal tecnico stesso nella perizia

R: la perizia dovrà essere allegata in fase di rendicontazione delle spese, successivamente vi verranno fornite le specifiche sulle modalità di presentazione

D: Tra i documenti richiesti per la presentazione della domanda (paragrafo 4.3) è indicata la Dichiarazione “de minimis”: si chiede se tale dichiarazione all'interno della domanda prevederà la necessità di compilare una dichiarazione con tutti i dettagli dei contributi in de minimis ricevuti nei 3 ultimi esercizi o se tale controllo sarà fatto in fase di istruttoria sul RNA

R: non è prevista la compilazione di una scheda dove dovrete indicare i contributi concessi negli ultimi tre anni a fini De Minimis. Vi ricordiamo che fino al 31/12/2020 i contributi saranno concessi in regime di Temporary Framework.

## REQUISITI AMMISSIBILITA'

D: Un'azienda ha licenziato per motivi disciplinari. La persona non si è presentata al lavoro dopo vari richiami. E' ammissibile?

R: Si, è ammissibile.

D: Avrei bisogno di un chiarimento sulla questione licenziamenti: è possibile l'accesso all'agevolazione da parte di un'azienda che dovrà effettuare un licenziamento disciplinare per MOTIVI SOGGETTIVI? L'impresa ha una dipendente a tempo indeterminato che da circa 2 mesi non si presenta al lavoro, senza aver presentato certificati medici od altro, quindi l'azienda provvederà quasi sicuramente ad un licenziamento per assenza ingiustificata, nonostante i numerosi solleciti tramite A/R a presentarsi al lavoro.

R: il Bando pone il veto sui licenziamenti per ragioni economiche o giustificato motivo oggettivo del proprio personale dipendente a partire dal 1 febbraio 2020. Il caso da lei indicato non è incluso fra quelli contemplati dal bando e pertanto l'impresa può presentare domanda.

D: Si chiede se un licenziamento per giusta causa impatta sul vincolo che impone al beneficiario di non aver operato licenziamenti dal 1 febbraio 2020

R: il Bando pone il veto sui licenziamenti per ragioni economiche o giustificato motivo oggettivo del proprio personale dipendente a partire dal 1 febbraio 2020. Il caso da lei indicato, se non è incluso fra quelli contemplati dal bando e sopra indicati, non preclude la possibilità di presentare domanda.

D: Se un'azienda ha licenziato un dipendente il 1 luglio con provvedimento disciplinare e un altro si è licenziato perché pensionato può partecipare al bando in oggetto.

Inoltre siamo a chiedere se devono essere presentati i preventivi dei costi e le schede fornitori o altri documenti di presentazione dei fornitori.

il Bando pone il veto sui licenziamenti per ragioni economiche o giustificato motivo oggettivo del proprio personale dipendente a partire dal 1 febbraio 2020. I casi da lei indicati non sono inclusi fra quelli contemplati dal bando e pertanto l'impresa può presentare domanda.

Non deve essere presentato alcun preventivo, fattura, schede fornitori. La documentazione richiesta è indicata al paragrafo 4.3

- Il bando prevede al punto 5.4 tra le cause di non ammissibilità al beneficio il mancato rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.2 del bando e cioè investimento minimo € 20.000 e investimento massimo € 200.000. Chiediamo se l'investimento sia in sede di presentazione o di rendicontazione fosse superiore ad € 200.000, questo costituisce causa di revoca di contributo, pur limitando la richiesta di contributo alla spesa massima ammissibile di € 200.000,00?

No, non costituisce causa di non ammissibilità. Comunque nel piano finanziario deve inserire l'importo massimo (200.000 €), al fine di rispettare i vincoli imposti dal bando, ma deve essere specificato nella sezione 2 "Descrizione sintetica dell'intervento" della scheda tecnica che l'investimento in realtà è più elevato; quest'ultimo dovrà essere poi rendicontato.

D: in riferimento in riferimento agli Indicatori di affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria, sono gentilmente a richiedere cosa si intende per "gli indicatori saranno in ogni caso calcolati in modo proporzionale rispetto alla parte dell'investimento ancora da realizzare".

R: la frase da lei riportata, relativa al paragrafo 2.2. punto 14, indicatori economici, sta a significare quanto segue. Poiché le spese possono essere già sostenute (fatturate e quietanzate) alla data di presentazione della Domanda, gli indicatori vanno calcolati sulla parte di investimento ancora da realizzare, nel caso appunto alcune spese siano già state sostenute (anche quietanzate totalmente). In particolare il CP e il C che vengono riportati nella formula al denominatore devono essere riferiti esclusivamente ai costi ancora da realizzare.

Se ad esempio il CP totale è pari ad € 100.000 (di cui 80.000 già sostenuti e 20.000 ancora da realizzare) e il contributo totale è pari a 50.000 € (di cui 40.000 relativo ai costi già sostenuti e 10.000 relativo ai costi ancora da sostenere), il CP della formula per il calcolo degli indicatori economici è pari a 20.000 € e il C pari a 10.000 €.

potete gentilmente chiarirci qual è la definizione di UL (Unità Lavorative) e qual è il metodo di calcolo delle UL ?

per UL si intende il numero di dipendenti a tempo determinato e indeterminato iscritti a libro matricola al 01/02/2020 a prescindere che siano impiegati full time o part time, occorre calcolare le "teste".

in riferimento all'incremento occupazionale, nelle linee di indirizzo si parla di ULA (unità lavorative annue), mentre nel testo del bando si parla di UL (unità lavorative), chiediamo specifica di che cosa si intenda per UL e come si calcolano.

Per incremento occupazionale si intende l'occupazione aggiuntiva, rispetto al totale degli occupati dell'impresa alla data del 1 febbraio 2020, ovvero il numero di nuovi

addetti, sia a tempo determinato che indeterminato, assunti per un periodo almeno di 12 mesi e comunque fino alla rendicontazione del progetto, indipendentemente dalla tipologia di lavoro. L'incremento occupazionale sarà calcolato come differenza tra gli occupati, espressi in UL (Unità lavorative), presenti nelle sedi/unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e gli occupati presenti nelle medesime sedi alla data del 1° febbraio. Ai fini di rendere possibile la verifica inerente l'incremento occupazionale, in sede di rendicontazione finale dovrà essere trasmesso il Libro unico del lavoro/Modello Uniemens relativo ai periodi sopra indicati.

per UL si intende il numero di dipendenti a tempo determinato e indeterminato iscritti a libro matricola al 01/02/2020 a prescindere che siano impiegati full time o part time, occorre calcolare le "teste".

### **ìCUMULO**

si chiede in particolare se tra i casi di cumulabilità rientri il Credito imposta beni strumentali di cui alla Legge 160/2019?

**confermiamo che il presente bando è cumulabile con il credito d'imposta**

Chiediamo anche per fare un caso concreto se un bene acquisito mediante la legge Sabatini, che prevede un aiuto di stato mediamente del 7%/10%, possa anche cumularsi con il presente contributo, pur nel limite del totale della spesa.

sì, è cumulabile anche con le agevolazioni ai sensi della Legge Sabatini; in tal caso il limite sarà dato dalle norme del Reg. Esenzione di cui all'articolo 17, comma 6, del Regolamento (UE) n. 651/2014, per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, ossia:

il 20 % dei costi ammissibili, nel caso delle micro e piccole imprese;

il 10 % dei costi ammissibili, nel caso delle medie imprese

### **INTENSITÀ AGEVOLAZIONE**

al paragrafo 3.5 del bando è prevista l'agevolazione pari al 40% del costo totale ammissibile incrementabile in alcuni casi e comunque entro la soglia massima di intensità di aiuto dell'80%. Considerato che visti gli incrementi si può arrivare fino al 65% si chiede come interpretare l'intensità massima dell'80%: è riferita ai soli beni per investimenti al netto delle spese per capitale circolante? Ad es. investimento di 100.000 di cui 70.000 beni strumentali e 30.000 capitale circolante, contributo a seguito di maggiorazioni del 65% del totale quindi pari a 65.000 ma concedibile solo per 56.000 pari all'80% dei 70.000 di beni strumentali. Si chiede conferma su tale interpretazione

**R: Confermiamo che per il bando in oggetto l'intensità di aiuto è, al momento, incrementabile fino al 65% qualora siano soddisfatte le tre condizioni previste al par. 3,5 del bando. E' previsto, comunque, un tetto massimo dell'80% nell'ipotesi in cui le risorse finanziarie destinate al bando non venissero completamente allocate e la Regione Toscana valutasse la possibilità di incrementare la percentuale di contribuzione.**

## SPESE AMMISSIBILI

-essendo ammissibili i leasing, in tal caso la relativa quota deve riferirsi al solo periodo di progetto?  
Ad esempio: Progetto di durata 12 mesi= quote di leasing ammissibile a progetto pari a 12 mesi

- Tra le spese relative agli interventi sugli immobili possono essere inclusi i rifacimenti di impianti elettrici oppure le nuove realizzazioni di impianti elettrici?

- Tra le spese ammissibili è possibile includere oltre ad attrezzature quali hardware?

-Tra le spese ammissibili, oltre alla tipologia "autocarro" è possibile inserire anche la tipologia di mezzo definito da libretto di circolazione come "autoveicoli per trasporto uso terzi". SI pensi al caso di una ditta di spurghi che ha necessità di incrementare il parco mezzi.

SI, le spese edilizie comprendono anche le spese relative agli impianti considerati parte integrante dell'immobile (elettrico, idrico, gas e simili)

SI, le spese di HW fanno parte a pieno titolo della categoria "attrezzature" Relativamente agli autoveicoli sono ammissibili esclusivamente quelli immatricolati come "autocarri"

Con la presente chiediamo se l'impianto elettrico, di condizionamento a pompa di calore e l'impianto di allarme possono essere inseriti nella categoria impianti e macchinari ed essere poi rendicontati come tali o se è necessario inserirli nella sezione manutenzione straordinaria dell'immobile?

Di norma la categoria "impianti e macchinari" delle leggi di agevolazione fa riferimento agli impianti di produzione; gli impianti oggetto di esemplificazione nel quesito (cosiddetti "impianti generici") sono connessi alla funzionalità degli edifici e dovrebbero essere inseriti in tale categoria di spesa; in ogni caso non essendoci vincoli percentuali particolari, non si tratta di una distinzione troppo rilevante.

D: Le linee guida di rendicontazione (allegato G) al bando, dicono all'allegato 3 che tutti i pagamenti devono essere effettuati con transazioni separate rispetto ai costi non afferenti al progetto. Questo non crea problemi per i pagamenti inviati da oggi in poi.

Per i pagamenti effettuati dal 1° febbraio fino all'uscita del decreto, è possibile derogare a tale richiesta, inserendo comunque nella contabilità separata tutti i riferimenti necessari ad estrarre tutte le transazioni oggetto dell'intervento cofinanziato?

R; Si tratta di una disposizione che deriva dai regolamenti comunitari (obbligo di contabilità separata) e, pertanto, non derogabile.

D: Buongiorno, in merito al bando in oggetto, siamo a porre un quesito relativo al criterio con cui si potranno rendicontare i beni soggetti ad ammortamento.

Nelle linee guida di rendicontazione è stato indicato che nel caso di beni soggetti ad ammortamento ai sensi della vigente disciplina civilistica e dei principi OIC, l'effettiva ammissione a contributo è subordinata all'iscrizione dei beni nel libro dei beni ammortizzabili.

Non viene però specificato quale dovrà essere il criterio da seguire per la rendicontazione di questi beni (materiali o immateriali).

Saranno rendicontabili le sole quote di ammortamento, di tali beni, relative ai soli mesi di durata del progetto o sarà rendicontabile l'intero costo di acquisto di ciascun bene (materiale o immateriale) attinente il progetto?

R: Sarà ammesso l'intero costo di acquisto; l'iscrizione a libro cespiti è condizione per l'ammissione del costo, non per la determinazione della quota ammissibile.

D:Il criterio da applicare ai fini della rendicontazione, è lo stesso sia che si tratti di beni ammortizzabili (materiali o immateriali) acquistati prima del 01/02/2020 sia che si tratti di beni acquistati dopo tale data?

R: NO. I beni acquisiti prima di tale data non sono ammissibili, essendo riferiti ad un giustificativo di spesa al di fuori dei termini di ammissibilità

4- possono essere fatti i lavori di ristrutturazione su un immobile che alla data della domanda non è di proprietà dell'azienda ma lo diverrà entro fine settembre o cmq sicuramente nell'arco dei 12 mesi di progetto?

SI. LA titolarità ai sensi del bando deve essere dimostrata in sede di rendicontazione.

5- i canoni di affitto sono ammissibili se la proprietà è dell'immobiliare? Nell'immobiliare i soci sono gli stessi dell'azienda beneficiaria

NO. Si veda la sezione costi esclusi delle Linee Guida (paragrafo 4)

6- si può far rientrare una ristrutturazione cominciata come permessi prima di febbraio 2020 ma che ha i costi sostenuti dopo tale data?

SI, purché il contratto con la ditta edile sia stipulato dopo il 01/02/2020

*“- acquisto di mezzi mobili, strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto, immatricolati come “autocarri” e con un rapporto tra potenza del motore*

*espressa in KW e portata del veicolo espressa in tonnellate non superiore a 180, anche mediante ricorso a noleggio o leasing”*

Nel mio caso specifico, sono interessata all'acquisto tramite leasing. Il leasing in questione avrà durata 2020-2025. L'importo di spesa ammissibile dal bando è il valore dell'intero autocarro? Come è possibile fornire il giustificativo di spesa se la fattura viene rilasciata al pagamento di ogni canone mensile?

Inoltre avrei una questione riferita ad un acquisto futuro (entro il 31.12.2020) di attrezzature d'ufficio. In questo caso viene presentata la domanda di ammissione al bando, preventivando le spese e poi successivamente all'atto di acquisto vi forniremo le fatture e pagamenti relativi a quelle spese?

l'importo ammissibile in caso di acquisto a mezzo leasing è dato dal valore (solo quota capitale) dei canoni pagati nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal Bando, con esclusione di macrocanoni ed ogni costo accessorio (interessi, tasse, oneri assicurativi e simili).

Per acquisti futuri di attrezzature, in domanda si inserisce una stima dei costi previsti, che saranno poi valutati in sede di rendicontazione nel loro importo ammissibile effettivo (nei limiti massimi di quanto indicato in domanda ed approvato)

**Fra le spese per il rilascio delle attestazioni da parte del revisore contabile** nell'ultima voce "spese per capitale circolante (quali, ad esempio, utenze e locazioni relative ai locali aziendali oggetto di intervento, scorte), spese di costituzione (così come definite dal Codice Civile) e spese per il rilascio delle attestazioni da parte del revisore contabile, cumulativamente in misura non superiore al 30% del costo totale ammissibile dell'intervento" vi rientrano anche i costi della perizia tecnica giurata dell'ingegnere/perito industriale con riferimento agli investimenti in tecnologie digitali?

no i costi della perizia tecnica giurata dell'ingegnere/perito industriale con riferimento agli investimenti in tecnologie digitali non rientrano tra i costi ammissibili

in merito al Bando di cui all'oggetto sono a chiedere chiarimenti in merito all'ammissibilità delle seguenti spese:

- "rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento eternit", nell'ambito della categoria di spesa "realizzazione di interventi sugli immobili - manutenzione straordinaria";

- spese di trasporto, doganali e assicurative connesse all'acquisto di un macchinario dalla Cina, funzionale all'attività dell'impresa (nell'ambito della categoria di spesa "costi accessori delle immobilizzazioni materiali").

Inoltre sono a chiedere se il contributo è cumulabile con il c.d. "Sisma Bonus", nei limiti dell'importo totale dei costi ammissibili

le spese inerenti agli immobili devono essere iscritte, ai fini dell'ammissione a contributo, tra i beni ammortizzabili secondo i vigenti principi contabili.

Le spese accessorie sono ammissibili se imputate ad incremento del valore del bene ammortizzabile, secondo le previsioni del principio contabile OIC n. 16

1) è ammesso l'acquisto in leasing ; ma se la durata del leasing va oltre i 12 mesi previsti dal bando, è comunque ammissibile?

Nel caso specifico, la ft d'acquisto è successiva la 1/2/2020, ed il leasing ha la durata di tre anni.

2) possono essere ammesse fatture datate dopo il 1/2/2020 che hanno ad oggetto contratti/accordi presi prima di tale data? Nel caso specifico, la consegna dei beni ed i pagamenti sono tutti successivi al 1/2/2020.

3) la perizia tecnica che attesta le caratteristiche dei beni I4.0 deve essere prodotta con il preventivo in fase di domanda, oppure è sufficiente allegarla in fase di rendicontazione?

4) Per aspiranti imprenditori, in quale modo si può dare evidenza della adeguatezza patrimoniale/economica e affidabilità finanziaria? Autocertificazione attestante il possesso di tot€ sul conto intestato al beneficiario? estratto conto bancario?

5) MA i preventivi / fatture devono essere obbligatoriamente allegati in fase di invio domanda?

nel caso di acquisti in leasing la spesa ammessa è data dal valore (solo quota capitale) dei canoni fatturati e pagati nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal Bando, con esclusione di macrocanoni ed ogni costo accessorio (interessi, tasse, oneri assicurativi e simili).

Come indicato nelle Linee Guida in allegato al Bando (paragrafo 2.5.1, quinto capoverso, punto 1), gli impegni giuridicamente vincolanti (contratti, conferme d'ordine, lettere di incarico e simili) relativi alle spese oggetto di intervento devono essere formalizzati a partire dal 01/02/2020, pena la non ammissibilità dei relativi costi.

La perizia tecnica deve essere inserita tra i costi di progetto, anche solo a mezzo stima, fatta salva la possibilità di ricorrere a variazioni del piano finanziario successivamente a norma del paragrafo 7.2.A del Bando.

Non sussiste l'obbligo di allegare preventivi e/o fatture in sede di domanda.

Per quanto riguarda l'affidabilità finanziaria, sarà fornita risposta dai colleghi che si occupano della fase di ammissibilità iniziale, che leggono in copia.

in merito al bando in oggetto, siamo a porre un quesito sull'ammissibilità di particolari beni materiali.

Nelle disposizioni sull'ammissibilità delle spese (Allegato 3 al bando), si legge: "*I costi relativi a macchinari, attrezzature, strumentazioni di nuova acquisizione, mobili, arredi ed altre immobilizzazioni materiali possono essere comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, consegna installazione, collaudo, ecc.) a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa oggetto di investimento*".

Si pone il caso specifico in cui un beneficiario intende acquistare delle telecamere e relative attrezzature hardware. Queste sono immobilizzazioni materiali di proprietà dell'azienda, registrate a libro cespiti e consegnate presso l'unità operativa. Tuttavia, gli apparati saranno successivamente installati presso i clienti, in quanto funzionali a fornire il servizio oggetto dell'attività economica del beneficiario.

I costi per queste attrezzature sono ammissibili anche se non installati presso l'unità operativa del beneficiario?

premesso che l'effettiva ammissibilità di un costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti degli atti di ammissione a finanziamento, la peculiarità del processo produttivo sinteticamente esemplificata nel quesito in calce potrebbe portare a considerare ammissibili i costi sostenuti per acquistare dei beni ammortizzabili che, al fine di poter assolvere alla funzione precipua cui sono destinati nel ciclo produttivo tipico dell'azienda, devono essere installati presso i clienti della stessa.

Rinviando quindi il giudizio finale all'esame dell'eventuale rendiconto di spesa, si suggerisce di relazionare adeguatamente la stretta e diretta connessione dei beni suddetti con il ciclo produttivo e la necessità, ai fini del relativo ed effettivo impiego nell'attività tipica dell'impresa, di installarli presso le imprese clienti.

Sono ammissibili progetti che prevedono l'ampliamento (opere murarie ed impiantistica ) dell'immobile aziendale A acquisendo l'immobile attiguo B?

Si precisa che al momento della domanda l'azienda svolge l'attività nell'immobile A che è dunque unità operativa; mentre l'immobile B, oggetto di ampliamento, non è unità aziendale in quanto la

società non detiene ancora la disponibilità del bene. Alla fine del progetto l'immobile B verrà accatastato come unica unità assieme all'immobile A.

In caso di ammissibilità del suddetto progetto, è corretto indicare come indirizzo di ubicazione del progetto quello relativo all'immobile A?

[l'acquisto di immobili e le nuove edificazioni non costituiscono un costo ammissibile \(cfr. paragrafo 3.1 delle Linee Guida\).](#)

in sede di rendicontazione, per le fatture già sostenute prima della presentazione della domanda e visto l'obbligo della fatturazione elettronica (non modificabili), come è possibile apporre il timbro se non sono ammesse le "copie di cortesia"?

[in caso di fatture emesse antecedentemente alla data di pubblicazione del Bando \(23/09/2020\), si rinvia alla modalità di annullamento alternativa descritta alla specifica pagina web del sito di Sviluppo Toscana \(\[https://www.sviluppo.toscana.it/fattura\\\_ele\]\(https://www.sviluppo.toscana.it/fattura\_ele\)\).](#)

Per quanto sotto relativamente ai leasing, è applicabile anche al caso dei mezzi? Dal documento "disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese" i riferimenti di cui sotto sono relativi solo a "3.3 Immobilizzazioni materiali" e 3.4 Immobilizzazioni immateriali" Si chiede conferma in merito.

[le condizioni di ammissibilità dei costi relativi ad acquisizione di mezzi mobili mediante noleggio o leasing sono le medesime indicate ai paragrafi 3.3 e 3.4 delle Linee guida, derivando tali condizioni dal DPR n.22/2018, art 19.](#)

In merito al bando in oggetto, siamo a porre un quesito relativo al criterio con cui si potranno rendicontare i beni soggetti ad ammortamento.

Nelle linee guida di rendicontazione è stato indicato che nel caso di beni soggetti ad ammortamento ai sensi della vigente disciplina civilistica e dei principi OIC, l'effettiva ammissione a contributo è subordinata all'iscrizione dei beni nel libro dei beni ammortizzabili.

Non viene però specificato quale dovrà essere il criterio da seguire per la rendicontazione di questi beni (materiali o immateriali).

Saranno rendicontabili le sole quote di ammortamento, di tali beni, relative ai soli mesi di durata del progetto o sarà rendicontabile l'intero costo di acquisto di ciascun bene (materiale o immateriale) attinente il progetto?

Il criterio da applicare ai fini della rendicontazione, è lo stesso sia che si tratti di beni ammortizzabili (materiali o immateriali) acquistati (contrattualizzati ma non ancora fatturati) prima del 01/02/2020 sia che si tratti di beni acquistati (contrattualizzati e fatturati) dopo tale data?

[nel caso di acquisto di beni ammortizzabili, sarà ammesso l'intero costo di acquisto; l'iscrizione a libro cespiti è condizione per l'ammissione del costo, non per la determinazione della quota ammissibile. Saranno ammissibili soltanto i beni ammortizzabili acquistati a partire dal 01/02/2020.](#)

Con la presente chiediamo se l'impianto elettrico, di condizionamento a pompa di calore e l'impianto di allarme possono essere inseriti nella categoria impianti e macchinari ed essere poi



rendicontati come tali o se è necessario inserirli nella sezione manutenzione straordinaria dell'immobile?

di norma la categoria "impianti e macchinari" fa riferimento agli impianti di produzione; gli impianti oggetto di esemplificazione nel quesito (cosiddetti "impianti generici") sono connessi alla funzionalità degli edifici e dovrebbero, a rigore, essere inseriti in tale categoria di spesa. La relativa classificazione, comunque, può seguire le regole di contabilizzazione ritenute più appropriate anche in base alla specifica prassi e situazione aziendale, senza inficiare per questo l'ammissione a contributo; ai fini di riconoscimento quale costo ammissibile è, piuttosto, rilevante la pertinenza delle spese di cui trattasi al progetto e la connessione con l'attività caratteristica dell'impresa proponente, da relazionare opportunamente anche in sede di rendicontazione di spesa.

1)– in caso di Manutenzione su Immobili prevista dal bando si richiede le seguenti delucidazioni

a)– Sono ammesse le spese sostenute (fatturate) dal 01/02/2020 in caso di autorizzazione Comunale ed inizio attività che decorre da data antecedente al 01/02/2020 ?

b)– Sono ammesse le spese sostenute dal 01/02/2020 per manutenzione ordinaria di immobili su beni di terzi non oggetto di richiesta autorizzativa preventiva al Comune (esempio: imbiancatura locali interni / piccolo lavoro in cartongesso a soffitto / ecc...) ?

c)– Le spese di Manutenzione su Immobili di proprietà di terzi (Leasing / affitto) saranno inserite fra le voci di Bilancio della società che sostiene le spese fra le Immobilizzazioni Immateriali, come da Principi Contabili OIC – è corretto?

2) – Sono ammesse le spese sostenute dal 01/02/2020 per la sostituzione di impianti ?

1.a) SI; si ricorda, al riguardo, che per tutte le categorie di costo anche la data di sottoscrizione di contratti, di conferme d'ordine o, in mancanza, di emissione delle fatture deve essere pari o successiva al 01/02/2020, pena la NON ammissione a contributo;

1.b) le spese per realizzazione di interventi su beni immobili devono essere direttamente connesse al progetto ammesso a finanziamento e risultare direttamente funzionali all'attività ordinaria e tipica dell'impresa beneficiaria; ai fini dell'ammissione a contributo le relative opere devono essere in regola con la vigente disciplina edilizia ed urbanistica, come risultante da idonea documentazione amministrativa. Sono effettivamente finanziabili in questa categoria (non soggetta ad alcun limite percentuale rispetto all'entità del progetto) gli interventi qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento ai sensi della vigente legislazione edilizia ed urbanistica; sono, altresì, ammissibili gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di adozione di misure antisismiche come definiti alla specifica legislazione di settore; l'effettiva ammissione a contributo è poi subordinata alla registrazione dei suddetti costi nel libro dei beni ammortizzabili ai sensi della vigente disciplina civilistica e dei principi contabili OIC.

Eventuali interventi di manutenzione sugli immobili non riconducibili ad alcuna delle categorie di intervento edilizio sopra richiamate o non soggette a contabilizzazione tra le immobilizzazioni di bilancio, potrebbero eventualmente essere ricondotti nell'ambito delle spese per capitale circolante (categoria soggetta al limite del 30% del costo totale di progetto);

1.c) SI, si applicano i punti A.22 e A.23 dell'Appendice A al principio contabile OIC n. 24.

2) SI, fermi restando i principi generali di ammissibilità (pertinenza della spesa, ovvero diretto e funzionale collegamento con le attività previste dal progetto e congruità rispetto ad esse).

Con l'occasione forniamo riscontro anche al successivo quesito inerente ai vincoli percentuali gravanti sulla composizione del costo totale dell'intervento: si conferma che, fatto 100 l'importo totale ammissibile dell'intervento, le spese per capitale circolante ammesse possono rappresentare al massimo il 30%, mentre non sussistono vincoli per le altre tipologie di spesa (fatta salva la progettazione e D.L. che può risultare al massimo pari al dieci per cento delle spese per opere edilizie).

Se i lavori di ristrutturazione avvengono con un contratto di Leasing a step e possibile richiedere il contributo? O meglio con il Leasing abbiamo aperto un plafond di spesa per i lavori di ristrutturazione che stiamo facendo da giugno 2020 su un immobile comprato all'asta lo scorso anno con lo stesso leasing. I ns fornitori a stato di avanzamento lavori ci emettono le fatture che noi rifatturiamo al Leasing, quest'ultimo paga direttamente il ns fornitore.

·Se si come facciamo a giustificare il pagamento visto che poi sarà direttamente il Leasing a pagare il fornitore?

In alternativa se paghiamo direttamente noi il fornitore, e poi giriamo i costi al Leasing va bene come procedura per richiedere il contributo?

Il Bando prevede la possibilità di finanziare spese sostenute mediante il ricorso a contratti di leasing, nel senso che i relativi canoni sostenuti nell'ambito del periodo di ammissibilità della spesa (e limitatamente alla quota capitale) sono ammissibili. Nel caso in esame, in cui il bene non sembra essere ancora in funzione (e quindi il relativo contratto di leasing in corso), può essere ammessa a contributo unicamente la spesa sostenuta direttamente dal soggetto titolare della domanda di finanziamento (senza successiva rifatturazione, in quanto verrebbe meno il requisito dell'iscrizione a bilancio richiesto dal Bando ai fini di ammissione a contributo per le spese relative ad interventi su immobili, nonché il principio di effettività della spesa prevista dalle disposizioni comunitarie). In tal caso la spesa in questione assumerebbe la natura di "intervento su beni di terzi", da iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali.

1)– in caso di Manutenzione su Immobili prevista dal bando si richiede le seguenti delucidazioni

a)– Sono ammesse le spese sostenute (fatturate) dal 01/02/2020 in caso di autorizzazione Comunale ed inizio attività che decorre da data antecedente al 01/02/2020 ?

b)– Sono ammesse le spese sostenute dal 01/02/2020 per manutenzione ordinaria di immobili su beni di terzi non oggetto di richiesta autorizzativa preventiva al Comune (esempio: imbiancatura locali interni / piccolo lavoro in cartongesso a soffitto / ecc...)?

c)– Le spese di Manutenzione su Immobili di proprietà di terzi (Leasing / affitto) saranno inserite fra le voci di Bilancio della società che sostiene le spese fra le Immobilizzazioni Immateriali, come da Principi Contabili OIC – è corretto?

2)– Sono ammesse le spese sostenute dal 01/02/2020 per la sostituzione di impianti

con riferimento alla possibilità di ammissione di spese correnti intercorrenti tra imprese caratterizzate da rapporti di associazione e collegamento, si ricorda che il paragrafo 4 del Bando (spese escluse) dispone espressamente la NON ammissibilità delle spese per acquisto di beni e servizi tra soggetti caratterizzati da situazioni di cointeressenza, sia per il tramite di persone fisiche che per il tramite di partecipazioni di capitale; come indicato espressamente, tale limitazione si

applica sia alle immobilizzazioni che alle spese correnti; laddove la cointeressenza sia parziale, le spese sono ammesse in proporzione alla eventuale quota non interessata dalla cointeressenza, ossia per la quota di costo relativa ad un rapporto commerciale tra soggetti sostanzialmente (e non solo formalmente) terzi.

*"le spese di ripavimentazione di un piazzale facente parte dell'unità locale di un'azienda sono ammissibili? Inoltre l'azienda ha l'unità locale in comodato d'uso. E' ammissibile come l'affitto?:"*

- premesso che l'effettiva ammissibilità di un costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti degli atti di ammissione a finanziamento, si può ricordare, in questa sede, come ogni costo debba rispettare i criteri generali di ammissibilità di cui al paragrafo 2.1 delle "Linee guida" approvate in allegato al Bando; tra questi si richiama, in particolare, la pertinenza al progetto, ossia il legame diretto e funzionale con il progetto proposto a finanziamento, e la congruità rispetto ad esso; in base, inoltre, al paragrafo 3.1 del Bando, si ricorda che le spese di natura edilizia sono ammissibili a condizione che siano direttamente funzionali all'attività ordinaria e tipica dell'impresa beneficiaria, come risultante dalla relazione tecnica e dalla ulteriore documentazione a corredo della rendicontazione di spesa;

- il comodato è, di norma, a titolo gratuito, per cui si tratta di capire a quale costo si faccia riferimento; in generale, comunque, le spese connesse alla disponibilità dei locali aziendali nei quali si realizza l'attività tipica o caratteristica sono ammissibili.

-Le spese per capitale circolante devono essere coerenti con la finalità generale e l'obiettivo operativo?

SI, certamente. Il criterio generale di pertinenza e congruenza vale per tutte le spese di progetto (cfr. paragrafo 2.1 delle Linee Guida in allegato al Bando)

SI HA IL CASO DI UNA SOCIETA' IMMOBILIARE CHE GESTISCE UN IMMOBILE DI PROPRIETA' SITO IN TOSCANA. Ha sede legale in Toscana ma l'indirizzo dell'immobile oggetto degli investimenti è diverso. In CCIAA naturalmente non è stata aperta nessuna unità locale legata all'immobile oggetto di investimento in quanto l'immobile viene gestito ma in esso, la società immobiliare non ha nessun ufficio.

Cosa indichiamo in domanda con riferimento all'unità locale interessata all'investimento? L'indirizzo della sede legale o l'indirizzo dell'immobile ?

gli immobili oggetto di intervento devono riguardare una unità operativa presso la quale il soggetto beneficiario ha (o avrà al momento della realizzazione del progetto) la sede o una unità locale. Le spese sostenute (paragrafo 2.2, secondo capoverso, punto 2) del Bando devono **in ogni caso** riferirsi in via esclusiva alla sede o unità locale destinataria dell'intervento e localizzata sul territorio regionale.

Eventuali spese sostenute su immobili che, all'atto della realizzazione dell'intervento e di sostenimento dei relativi costi, non siano formalmente identificate (visura CCIAA) come sede o unità locale sul territorio regionale dell'impresa beneficiaria, non sono ammissibili ai contributi del Bando in esame.

Una spesa relativa all'assistenza hardware e/o software è considerata o meno ammissibile.  
è ammesso l'acquisto hw e/o sw ma non la mera assistenza.

2- Nell'allegato 2 viene riportata la tabella epr l'inserimento delle spese , nel 30% del capitale circolante sono inserite sono tre voci ed una spunta generica " altro" , presumo che il costo del personale che rientra contabilmente nel capitale circolante , vada appostato nella voce altro

2- il costo del personale non è ammissibile. Nella voce capitale circolante, come definito al paragrafo 3.4 devono essere inseriti costi quali quali, ad esempio, utenze e locazioni relative ai locali aziendali oggetto di intervento, scorte, spese di costituzione (così come definite dal Codice Civile) e spese per il rilascio delle attestazioni da parte del revisore contabile.

D: Quali tipologie di automezzi devono intendersi ricompresi nella categoria "mezzi mobili" ai fini dell'ammissione a contributo?

R: Il Bando finanzia l'acquisto di mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo, purché dimensionati alla effettiva produzione aziendale e identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. In relazione alla specifica natura dell'attività produttiva oggetto di finanziamento, potranno considerarsi incluse in tale categoria anche le macchine operatrici (escavatori, pale, autogrù, sollevatori, etc...), in grado di svolgere operazioni meccaniche e non, in modo automatico oppure con l'assistenza di un operatore, purché le stesse siano impiegate, guidate, e movimentate per spostamenti all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'agevolazione.